



Commissioni riunite

**9° (Industria, commercio, turismo,
agricoltura e produzione agroalimentare)**

Senato della Repubblica

e

X (Attività produttive, commercio e turismo)

Camera dei deputati

ATTO DEL GOVERNO n. 183

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

OSSERVAZIONI

Roma, 18 settembre 2024

Confesercenti ha già avuto modo in passato di dichiarare alle Commissioni parlamentari che si sono occupate della materia l'apprezzamento per la previsione, nella Legge sul mercato e la concorrenza 2022, di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

L'apprezzamento, insieme ad alcune osservazioni critiche, è stato espresso dall'Associazione anche in occasione di convocazioni presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione, da cui promana l'iniziativa inerente alla redazione dello schema di decreto legislativo.

Non aggiungeremo dunque, nella presente occasione che ci è data, altre considerazioni se non quelle osservazioni critiche strettamente finalizzate a chiedere che le Commissioni vogliano esprimere al Governo un parere che tenga conto del punto di vista di Confesercenti, Associazione maggiormente rappresentativa delle imprese della distribuzione commerciale, ed altamente rappresentativa delle piccole e microimprese, circa l'attuazione delle norme di cui si dice.

Venendo alle specifiche disposizioni, iniziamo con la norma di cui all'art. 2, relativa alle *Imprese commerciali e artigiane storiche e di qualità*, laddove prevede, al comma 1, che "I comuni, le unioni di comuni e le regioni possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno cinquanta anni, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico o legato alle tradizioni locali (...).

Ebbene, si ritiene che il riferimento ai cinquanta anni di esistenza di un'attività costituisca un tempo eccessivamente elevato, specie se si considera che sono poche quelle attività che riescono a "sopravvivere" per un tempo così lungo: sarebbe dunque preferibile, a nostro avviso, ridurre il termine a non più di quaranta anni, anche per allinearlo a quello indicato, in iniziative analoghe, da alcune Regioni.

Sempre l'art. 2, ma al comma 4, stabilisce che, in caso di subentro nella titolarità e nei locali sede di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di "*impresa commerciale e artigiana storica e di qualità*" può essere mantenuta "a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali".

A tal proposito, riteniamo che sia giusto garantire la continuità merceologica, alla base del riconoscimento di storicità, ma segnaliamo come invece, ove possibile, non si debba richiedere necessariamente il mantenimento stabile delle modalità di vendita: queste ultime, infatti, potrebbero già essere cambiate o dover cambiare nel tempo, quanto meno per adeguare l'attività a nuove esigenze che possono nascere dalle mutate condizioni di fatto e/o da nuove norme che richiedano un adattamento.

Il quinto comma dell'art. 2 stabilisce che la qualificazione di storicità possa essere

mantenuta anche in un locale diverso da quello originario, qualora, esperita senza esito la procedura conciliativa attivata ai sensi dell'art. 4, comma 2, per evitare l'espulsione dell'operatore commerciale qualificato dal centro storico o dalle aree di pregio, l'attività sia mantenuta nell'area d'insediamento.

La nostra proposta è che la norma venga opportunamente modificata, con la previsione che l'attività non abbia subito trasferimenti di sede negli ultimi 40 anni, eccettuati quelli avvenuti all'interno del centro storico o del medesimo quartiere.

L'art. 3, comma 1, lett. b), definisce “Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza” le attività commerciali ed esercizi pubblici storici che siano gestite da almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia.

Confesercenti, a tal proposito, ritiene sia da eliminare il vincolo della gestione da tre generazioni da parte di una medesima famiglia, e con esso conseguentemente la deroga relativa al subentro consentito solo nel caso del dipendente che abbia operato nell'azienda per almeno dieci anni e che sia in possesso di adeguata qualificazione. Si considera invece sufficiente quanto previsto all'art. 2, comma 4, laddove si afferma che in caso di subentro nella titolarità e nei locali sedi di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di storicità (in questo caso anche di “eccellenza”) può essere mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita (con il temperamento di cui sopra si è detto) e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali.

Si evidenzia come estremamente positiva la previsione di cui all'art. 4, comma 1, laddove riconosce per i locali condotti in locazione sede operativa di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza il diritto di prelazione di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare, così escludendo che il conduttore titolare dell'azienda venga espulso in caso di vendita del complesso immobiliare o “a pacchetto”.

Sono da considerare certamente punti di forza del provvedimento il menzionato rafforzamento del diritto di prelazione, insieme alla previsione di procedure di conciliazione individuabili dalle Regioni che agevolino accordi tra proprietari dei locali ed esercenti, al fine di evitare l'espulsione degli operatori commerciali qualificati da centri storici e dalle aree di pregio, nonché la possibile classificazione del locale come “bene culturale”, con l'apposizione del vincolo di destinazione e dell'obbligo di conservazione in capo ai soggetti proprietari dell'immobile, tali da consentire il mantenimento della qualifica di storicità o di eccellenza.

Tuttavia, non si può non sottolineare l'assenza, nel testo dello schema di decreto, al di là delle già menzionate previsioni e di quelle di cui all'art. 6 sulle “Misure di valorizzazione”, che però si limitano a possibili iniziative di tipo promozionale (creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali), di indispensabili misure di vantaggio fiscali.

La proposta è di prevedere, quanto meno, che i Comuni possano intervenire esentando

i titolari delle aziende iscritte agli Albi che riconoscono le qualificazioni di storicità ed eccellenza dal pagamento del canone sulla pubblicità per l'insegna storica, nonché deliberino la riduzione dell'IMU, della TARI e del canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico in ragione di almeno il 50%, oltre alla possibile esenzione dal pagamento di quest'ultimo in caso di eventi e manifestazioni organizzate dalle imprese storiche.

Inoltre, si suggerisce un intervento sulle Regioni finalizzato alla riduzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, mediante definizione di un'aliquota agevolata.

Ovviamente lo Stato dovrebbe possibilmente prevedere gli opportuni stanziamenti per coprire i "vuoti di cassa" a carico di Regioni ed Enti locali.

A livello statale, sono auspicabili interventi che:

- per le imprese di eccellenza, introducano un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per interventi di restauro, manutenzione straordinaria e conservazione dei locali, al fine di incentivare le imprese a investire nella preservazione del patrimonio culturale;
- in generale, per tutte le imprese iscritte agli Albi, prevedano
 - a) sgravi contributivi previdenziali e assistenziali per i dipendenti delle imprese storiche, al fine di favorire l'occupazione e la sostenibilità economica delle imprese, riducendo il costo del lavoro;
 - b) detrazioni fiscali per specifici investimenti in innovazione/digitalizzazione/sostenibilità ambientale, al fine di promuovere l'innovazione nelle imprese storiche, garantendo al contempo la conservazione della loro identità;
 - c) lo stanziamento di contributi a fondo perduto per progetti che mirino alla valorizzazione e promozione delle imprese storiche e di eccellenza, compresa l'organizzazione di iniziative culturali e turistiche;
 - d) la creazione di un fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese storiche e di eccellenza.